

UTILIZZAZIONE E ASSEGNAZIONE PROVVISORIA 2004/2005:

PRECEDENZE NELLE OPERAZIONI

a cura di Libero Tassella, 29/6/2004

Le precedenze sono indicate di seguito secondo l'ordine di priorità in sostanziale coerenza con le disposizioni in materia, previste dal CCNI del 27.1.2004.

1. personale docente non vedente (Art. 3 legge 28.3.1991, n. 120);
2. personale docente emodializzato (Art. 61 legge 270/82);
3. personale docente che chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità, individuato quale soprannumerario nell'anno scolastico a cui si riferiscono le operazioni, nonché le utilizzazioni nella scuola di precedente titolarità del docente trasferito quale soprannumerario nei cinque anni scolastici precedenti, che abbia richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell'istituto di precedente titolarità;
4. personale docente portatore di handicap di cui all'art. 21 della legge 104/92, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10.8.1950, n. 648;
5. personale docente che ha bisogno per gravi motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio cobaltoterapia), detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato;
6. personale docente appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell'art. 33 della legge 104/92, detto personale può usufruire di tale precedenza solo nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso;
7. personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge 104/92 (assistenza)
 - coniuge e genitore, anche adottivo o coloro che esercitano la tutela legale di portatore di handicap in situazione di gravità,
 - unico figlio/a in grado di prestare assistenza al genitore, tale unicità, deriva dalla circostanza, documentata con autodichiarazione (vedi modulistica) che eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l'assistenza al genitore handicappato in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive(a mero titolo esemplificativo si indicano i casi di sorelle e/o fratelli minori, handicappati, residenti all'estero o comunque a distanze che non consentono l'effettiva e continuativa assistenza;
8. personale docente :
 - parente o affine entro il terzo grado e affidatario di persona handicappata in situazione di gravità,
 - che assista con continuità ed in via esclusiva un parente od affine entro il terzo grado, portatori di handicap. A tal fine, la situazione deve essere opportunamente documentata secondo le disposizioni di cui all'art. 9 del CCNI 27.1.2004 e dall'art. 4 dell'OM 28.1.2004 (Contratto e OM afferente la mobilità 2004/2005, vedi nostro Vademecum), con esclusione della documentazione per la convivenza anagrafica ora superata dal disposto di cui agli artt. 19 e 20 della legge n. 53 dell' 8.3.2000. La condizione di esclusi-

vità dell'assistenza al portatore di handicap deve essere redatta ai sensi del DPR 445/2000 (vedi modulistica);

9. lavoratrici madri con prole di età inferiore ad un anno o, in alternativa i lavoratori padri;
10. i docenti dichiarati idonei all'insegnamento a seguito della procedura prevista dall'art. 35 del comma 5 della legge 27/12/2002 n. 289 che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda;
11. (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie) il docente coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all'art. 2 commi 197 e 198 della legge n. 549/95, destinatari della legge n. 100/87 , dell'art. 10- comma 2 - del D.L. 325/87, convertito con modificazioni nella L. 402/87, dell'art. 17 della L. n. 266 del 28.7.1999 e dell'art. 2 della L. 86 del 29.3.2001. Ai fini del ricongiungimento al coniuge, in caso di mancata assegnazione provvisoria, sarà previsto l'impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione, tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - n. 181 del 19.2.1994. La destinazione in sede viciniora avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al ruolo e alla classe di concorso di appartenenza;
12. (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie) il docente chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma dell'art. 18 della legge 3.8.1999 n. 265 e del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, durante l'esercizio del mandato, ha titolo alla precedenza purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo ovvero la sede viciniora, qualora nella predetta sede dove esercita il mandato non esistano scuole richiedibili;
13. (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie) il docente che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al CCNL sottoscritto il 7.8.1988 ha diritto alla precedenza nella fase delle assegnazioni provvisorie interprovinciali per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni. Il possesso del requisito dovrà essere documentato mediante dichiarazione redatta sotto propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 28.12.2000 n. 445.